



COMUNE DI VISTARINO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 28-11-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF 2020 -PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Boschetti Enrica	P	Valentino Maria	P
Ferri Irene Maria	P	Reale Rosalia	P
Borromeo Edoardo	P	Cinus Mario	P
Campari Mario	P	Campari Roberta	P
Zanaboni Lucio	P	Acunzo Raffaele	A
Conta Andrea	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la sig.ra Boschetti Enrica in qualità di Sindaco assistita dalla Dott.ssa Cardamone Antonella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale ad esaminare e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF 2020 -PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vistarino non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 154.179,00=

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuate dal revisore unico in data 20-11-2020 prot. 3281/202020,

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,6
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($1 + \omega_a$): 0,84
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 4
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0.10
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 2.00
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0.00
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario: 0,10
 - o $\gamma_{1,a}$: -0.06
 - o $\gamma_{2,a}$: -0.03
 - o $\gamma_{3,a}$: -0.01

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, che son parte integrante della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 17-07-2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del Comune di VISTARINO, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta a €. 267,02/ton equivalenti a cent. 26,70/kg a fronte di un valore CUEFF_a-2 pari a cent. 11,63/kg e che quindi il valore riferito al PEF 2020 risulta inferiore al benchmark di riferimento.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze; come segue:

92% a carico delle utenze domestiche;
8 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'approvazione del PEF 2020 di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

rpia	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	0,10%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QLa	2%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	3,60%

(1+r)	1,036
ΣTa	154.579
$\Sigma Ta-1$	150.440
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$	1,028
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	155.856
delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	-1.277

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.";- SOLO PER IL 2020
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lodi sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente Territorialmente Competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, che del presente atto sono parte integrante e sostanziale ;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario ;
- 5) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo
18 agosto 2000 n. 267 .

ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE

Il sottoscritto Ronchi dr Daniele _ nella sua qualità di Revisore unico dei conti del Comune di Vistarino, ETC per quanto attiene alla determinazione del PEF 2020

Vista la relazione delle operazioni svolte per la determinazione del PEF 2020 da cui si evince che:


- a) Sono stati acquisiti i documenti trasmessi da BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL, con sede in Stradella, Via Nazionale, 53, quale gestore dei servizi di raccolta e trasporto, di trattamento e smaltimento dei RU, di trattamento e recupero, di spazzamento e lavaggio strade, costituiti da Appendice 1 al MTR – per quanto di competenza -, relazione ed attestazione di veridicità dei dati stessi sottoscritta dal Legale rappresentante della stessa.
- b) Sono stati rilevati e riquilificati - ai sensi della deliberazione 443/2019/R/rif emessa da ARERA in data 31/10/2019 - i dati relativi al consuntivo dei costi direttamente sostenuti dal Comune di Figino Serenza per le annualità 2017 e 2018.
- c) E' stato verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, in quanto, nel merito, l'importo complessivo del PEF 2020 risulta superiore al piano finanziario approvato per l'anno 2019 del 2,8%.
- d) Si è applicata la gradualità per la determinazione della componente a conguaglio per l'annualità 2018 con l'individuazione del coefficiente di gradualità pari a 0,10 come di seguito descritto:

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	-0,06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	-0,01
Totale γ	-0,10
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,90

Alla luce di quanto sopra, quindi, il sottoscritto ritiene di validare complessivamente dati e documenti costituenti il PEF 2020 del Comune di Vistarino.

Lì, 20 NOVEMBRE 2020

FIRMA





COMUNE DI VISTARINO

Provincia di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERA

N.15 DEL 19-11-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF 2020 -PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI


Il responsabile del servizio finanziario

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Viste le disposizioni di legge in materia
- Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Esprime

parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii

Data: 19-11-2020




responsabile del servizio finanziario

(Barbieri Lina)

Firmato digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Boscheti Enrica



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cardamone Antonella



DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dal

02/12/2020

per rimanervi 15 giorni consecutivi e quindi fino al



02/12/2020 compreso

Addi 02/12/2020

N. 484 del Registro Pubblicazioni

IL MESSO COMUNALE
Alberto Lunghi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi i termini previsti dalla legge

Vistarino, li 02/12/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cardamone Antonella

